

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 22186/88/11/2021 del 4 ottobre 2021

Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento regionale dell'Ambiente

Area 1 – Direzione

*(Rif. Nota 27 settembre 2021, n. 65012)*

**Oggetto:** *Corretta applicazione nella Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) ora recepito con la L.R. 21/2021, art. 18”.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio la problematica inerente le modalità applicative dell'art. 100, commi 7, 9 e 10, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 18 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 21.

Nella fattispecie, codesta Amministrazione rileva che, mentre la disposizione statale prevede agevolazioni al fine di ridurre il contenzioso, concernenti il pagamento dei canoni relativi alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, l'art. 18 della citata legge regionale, nell'attuare il recepimento, dispone che la

richiamata disciplina si applichi, in maniera più generica, “*alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale*”, ponendo il dubbio sulla possibilità di poter prevedere l’applicazione della disposizione statale anche ai procedimenti in corso inerenti il pagamento di “*tutti*” i canoni concessori autonomamente regolati e disciplinati per la Regione Siciliana in forza della propria competenza esclusiva, come declinata dalle relative disposizioni di attuazione dello Statuto regionale (art. 75 legge regionale n. 75 e 155-156 della legge regionale n. 25/93).

Codesto Dipartimento rileva inoltre i dubbi interpretativi in relazione all’espressione “*procedimenti, giudiziari o amministrativi, pendenti*”, di cui al decreto legge n. 104/2020, ritenendo necessario chiarire se, con la richiamata espressione, si intenda fare riferimento alla definizione del contenzioso relativo alle sole concessioni demaniali marittime in essere, o anche a quelle non più esistenti (scadute, non rinnovate, revocate o decadute), per le quali tuttavia si registra un contenzioso *in itinere*; ciò anche in relazione al disposto di cui al comma 10 del citato art. 100, che dispone che la presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8, del medesimo articolo, sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al precedente comma 7, nonché i procedimenti di decadenza delle concessioni demaniali marittime per mancato pagamento del canone.

Pone, infine, l’ultima questione in ordine alla corretta esegesi dell’espressione “*di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo*” in relazione alla necessità di circoscrivere l’esatta misura di tale importo, con riferimento ad una sua presunta rideterminazione a seguito di accertamento della prescrizione quinquennale.

Con riferimento ai quesiti complessivamente rappresentati viene chiesto l’avviso di questo Ufficio.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di provvedimenti o attività gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

Ciò posto, in un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale, limitatamente al quadro normativo di riferimento.

3. Come si è avuto modo di rappresentare con il parere n. 2276/7/11/2021 del 29 gennaio 2021, reso a codesto Dipartimento in relazione alla applicabilità nella Regione Siciliana della disciplina generale introdotta con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “*in virtù delle prerogative statutarie esercitate e dell’espressa clausola di salvaguardia di cui all’art. 113-bis<sup>1</sup> del decreto legge n. 104/2020, la disciplina derogatoria dallo stesso introdotta può trovare applicazione nella Regione Siciliana solo a seguito di espresso recepimento, con norma di legge regionale*”.

Come è noto, è intervenuto l’art. 18 della legge regionale n. 21/2021, con il quale è stato recepito il superiore decreto limitatamente alle disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10 dell’articolo 100, con riferimento alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale.

E’ stato, inoltre, previsto che i termini di cui al comma 8 dell’art. 100, del citato decreto legge, (non oggetto di recepimento), relativi alla presentazione della domanda e al versamento dell’importo dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre 2021.

Orbene, l’istituto giuridico introdotto dall’art. 100 del decreto legge n. 104/2020 è stato definito come “*condono demaniale*” ed è consistito in una modalità di estinzione delle procedure coattive di recupero dei canoni demaniali, azionabile, previa domanda, entro il 15 dicembre 2020.

Il provvedimento normativo in questione ha trovato applicazione con riguardo ad una vasta gamma di situazioni riconducibili all’evasione dei canoni demaniali da parte dei concessionari. Significativa a tal proposito è la finalità dallo stesso perseguita, ovvero quella di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’art. 03, comma 1,

<sup>1</sup>**Art. 113-bis, decreto legge n. 104/2020:** “*Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*”.

lett. b), n. 2.1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 400, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.<sup>2</sup>

In primo luogo, quindi, la disposizione poteva intendersi riferita solo ed esclusivamente ai provvedimenti ed ai procedimenti afferenti alla “*conduzione delle pertinenze demaniali*”, non anche ai procedimenti afferenti ai “*canoni tabellari*”.

In secondo luogo, erano previste altre ipotesi di inapplicabilità della normativa sul condono. Il comma 6 dell’art. 100, infatti, ha previsto che: “*le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”.<sup>3</sup>

Ciò posto, come precisato nel già citato parere n. 7/2021 di questo Ufficio: “*La Regione Siciliana, in forza della competenza esclusiva demandata dallo Statuto e dal D.P.R. 684/77, ha provveduto ad emanare proprie norme relative alla determinazione dei canoni per concessioni di beni demaniali marittimi appartenenti alla Regione stessa.*

*Dapprima con l’art. 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n.15, sono stati dettati i criteri di determinazione dei canoni in argomento a decorrere dal 1993; successivamente gli articoli 155 e 156 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, hanno rispettivamente modificato parzialmente il predetto art. 75 e rinviato al Presidente della Regione il compito di fissare con proprio decreto, su proposta dell’Assessore Bilancio e Finanze di concerto con l’Assessore Territorio ed Ambiente, i canoni dovuti per le concessioni demaniali marittime.*

<sup>2</sup> **Art. 03, comma 1, lettera b), numero 2.1 del decreto legge n. 400/1993, come modificato dalla legge 28/02/2020, n. 8:** “I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquee per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri (...) b) misura del canone annuo determinata come segue: (...) 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; (...) 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione (...)”.

<sup>3</sup> **Cfr sentenza TAR Lazio n. 2122 del 9 aprile 2021.**

*Con decreto presidenziale 26 luglio 1994, è stato disposto che: <<Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni di aree pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall'anno 1989, si applicano le disposizioni attuative del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n. 160 recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze. (...) per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e 1992, si applicano (...) le disposizioni contenute, per gli stessi anni nell'articolo 1<sup>a</sup> del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come sostituito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatti salvi in ogni caso gli effetti prodotti dai decreti legge 7/6/1993, n. 181 e 6/8/1993, n. 282. Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni dei beni demaniali marittime, aventi decorrenza dall'anno 1993, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15 (...)>>. Nella sostanza, per gli anni 1990/92 il decreto richiamato riprende il contenuto del decreto legge n. 400/93 nella parte in cui prevede l'aggiornamento del canone in misura pari all'incremento ISTAT riferito all'anno precedente.*

*In tali limiti è stato operato, pertanto, il recepimento della disciplina statale di cui al decreto legge n. 400/93, a cui rinvia l'art. 100, del Decreto Legge n. 104/2020”.*

Appare chiaro, pertanto, che la regolamentazione dei canoni attinenti le pertinenze demaniali di cui all'art. 03, comma 1, lett. b), n. 2.1 del decreto legge n. 400/93, come modificato in ultimo con la legge n. 8/2020, non avrebbe mai trovato applicazione nella Regione Siciliana.

Non può non sottolinearsi, conseguentemente, come sembrerebbe non sussistere il presupposto applicativo, nella Regione, del descritto “condono demaniale” di cui all'art. 100 del decreto legge n. 100/2020, limitato, come detto, ai soli casi in cui siano stati

---

4 **Art.1, decreto legge n. 400/93:** “I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone”.

utilizzati i criteri di calcolo di cui al menzionato art. 03 del decreto legge n. 400/93, che, come detto, pare non siano stati mai recepiti nella Regione Siciliana.

Ma vi è di più.

In sede di controllo della disposizione normativa l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha osservato che nel meccanismo di risoluzione delle controversie introdotto *ad hoc* dai commi 7, 8, 9 e 10 del citato art. 100, è stato previsto che la presentazione della domanda sospende i procedimenti amministrativi e giudiziari in corso, quindi anche i processi giurisdizionali ed il successivo pagamento ne determina l'estinzione (art. 100, comma 10, decreto legge n. 100/2020).

Invero, la disposizione regionale in discussione, non recepisce il comma 8 dell'art. 100, mentre riproduce il comma 10, in relazione agli effetti scaturenti dalla domanda di condono e dal successivo pagamento, differendo, tuttavia, i termini già regolamentati dal citato comma 8 ed espandendo l'ambito temporale di operatività della sospensione dei procedimenti giudiziari previsto dalla norma statale, con una illegittima interferenza con la funzione giurisdizionale la cui materia è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Tali considerazioni comporteranno, plausibilmente, l'impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2021, per contrasto con l'art. 117, lett. l, della Costituzione.

Ne consegue che, alla luce delle argomentazioni sviluppate, indirizzate a rilevare gli aspetti di sostanziale inoperatività della disposizione regionale oltre che i profili di illegittimità costituzionale a cui la stessa si presta, appare ultroneo l'approfondimento sulla concreta applicabilità del "*condono demaniale*"; rimettendo alla Richiedente Amministrazioni le valutazioni consequenziali, anche in relazione ad un intervento abrogativo della norma in questione.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente

F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE

F.to BOLOGNA